

Accordo

tra la Confederazione Svizzera e l'Associazione internazionale di sviluppo che modifica l'accordo del 17 novembre 1972 concernente un prestito di 130 milioni di franchi svizzeri a detta Associazione

Conchiuso il 18 febbraio/10 marzo 1980
Approvato dall'Assemblea federale il 10 ottobre 1980²
Entrato in vigore il 1° aprile 1981
(Stato 1° aprile 1981)

La Confederazione Svizzera

e

l'Associazione internazionale di sviluppo

hanno convenuto di modificare l'accordo del 7 novembre 1972³ tra la Confederazione Svizzera e l'Associazione internazionale di sviluppo come segue:

Art. 1

Il saldo del prestito di 130 milioni (centotrenta milioni) di franchi svizzeri, accordato dalla Confederazione Svizzera all'Associazione internazionale di sviluppo mediante accordo del 7 novembre 1972⁴ è trasformato in contributo a titolo di dono.

Art. 2

Nell'accordo del 7 novembre 1972⁵ il termine «prestito» è sostituito con il termine «dono».

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'accordo surriferito sono soppressi.

L'articolo 7 è modificato come segue:

...⁶

Art. 3

Il presente accordo è firmato dalla Confederazione Svizzera con riserva di ratificazione. Esso entra in vigore alla data della ratificazione da parte del Consiglio federale.

RU **1981** 557; FF **1980** II 24

¹ Dal testo originale francese.

² Art. 1 cpv. 2 del DF del 10 ott. 1980 (RU **1981** 553).

³ RS **0.973.12**

⁴ RS **0.973.12**

⁵ RS **0.973.12**

⁶ Testo introdotto nel detto accordo.

Fatto a Berna, il 18 febbraio 1980 e a Washington il 10 marzo 1980, in due esemplari nella lingua francese e due nella lingua inglese, il testo francese facendo fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

Klaus Jacobi

Per l'Associazione internazionale
di sviluppo:

Moen A. Qureshi